

Studio Legale

Avv. Maria Rosaria Potenza

Viale Affaccia, 95 - 89900 Vibo Valentia

Tel. 096394646 - 3349622719

E- mail mariarosaria.potenza@libero.it

Pec- mariarosariapotenza@pec.it

RICHIESTA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA IN
OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE N. **6514 DEL 26/09/2023**

RESA DAL TAR PER IL LAZIO – ROMA, SEZ. IV TER,

NEL GIUDIZIO R.G. N. **07775/2023** (U.P. 30/01/2024)

La sottoscritta **Avv. Maria Rosaria Potenza** (PTNMRS74T56F537R), quale difensore e procuratore giudiziale del dott. **Garofalo Armando** (CF: C.F. GRFRND80L18C349G) in virtù dell'autorizzazione di cui all'ordinanza cautelare n. 6514/2023 del 26/09/2023 TAR Lazio Sez, IV Ter nel giudizio n. 07775/2023 R.G. che sarà chiamato all'udienza pubblica del 30/01/2024

chiede

la pubblicazione sul sito Web Istituzionale della **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in ottemperanza alla ordinanza n. **6514/2023 Reg. Prov. Cau., emesso dal TAR Lazio – Sez. IV e pubblicata in data 26/09/23** del presente avviso, e pertanto notifica che:

1. L'atto introduttivo del giudizio del 19.05.2023, (di cui è stato integralmente riportato il contenuto) è pendente col n. 07775/2023 Reg.Ric. innanzi al TAR Lazio, IV Ter Sez. di Roma e **sarà chiamato all'udienza di merito del 30/01/2024;**

2. Il predetto atto è stato proposto **dal dott. Garofalo Armando** (CF: C.F. GRFRND80L18C349G), residente in via Gaetano Casati, 49, Magenta (MI), elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, in viale Affaccio, n. 96, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Potenza (codice fiscale. PTNMRS74T56F537R) telefono fax 096394646, per il domicilio fisico, nonché per il domicilio digitale all' indirizzo di posta elettronica certificata mariarosariapotenza@pec.it;

contro le seguenti Amministrazioni intime:

- **Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto RIPAM, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della pubblica Amministrazione, Formez PA, Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle PP.AA, Commissione del concorso pubblico a 2293 posti di personale non dirigenziale di cui al bando pubblicato in GU n. 104 del 31 dicembre 2021, tutti in persona dei**

rispettivi legali rappresentanti rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nonché contro

- **Lancellotti Luca Antonio** – *Omissis dati personali*
- **Cucuzza Francesca Laura** – *Omissis dati personali* Non costituiti in giudizio.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati tramite ricorso ed oggetto del giudizio

L'atto è proposto nei limiti dell'interesse del ricorrente, PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI MISURA CAUTELARE

- a) della valutazione pari a 25 punti della prova scritta del ricorrente, per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2293 (duemiladuecentonovantatré) posti di personale non dirigenziale di area secondo, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Economie e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato, indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con bando pubblicato in GU n. 104 del 31 dicembre 2021 (cfr. allegato 1);
- b) del quesito n. 24 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso di cui al punto a);
- c) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);
- d) dei criteri stabiliti dall'art. 7 del Bando di concorso, rubricato "valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito";
- e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente;
- f) della graduatoria finale di merito del concorso di cui al punto a) (pubblicata in data 22/24.02.2023)per il profilo amministrativo (codice AMM) e degli atti di approvazione della stessa;
- g) del diritto del ricorrente all'assegnazione di ulteriore un (1) punto per l'annullamento del quesito n. 24, aggiuntivo rispetto ai 26 punti complessivi già riconosciuti, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale;
- H) del diritto del ricorrente all'assegnazione di ulteriore un (1) punto aggiuntivo (rispetto al punto precedente), o quanto sarà ritenuto equo da codesto tribunale, rispetto ai 26 punti complessivi già riconosciuti, per i titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale;

Degli atti di convocazione e di scelta delle sedi; Ove occorra ed in via subordinata, ove non sia possibilmente interpretabile e nei limiti dell'interesse, del bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 104 del 31.12.2021; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale; per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione all'annullamento del quesito n. 24 e alla valutazione dei titoli con l'attribuzione

del punteggio aggiuntivo anche per l'ulteriore titolo universitario; nonché per la condanna in forma specifica ex art 30 comma 2 cpa della competente Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee al soddisfacimento della pretesa, compresa quella di consentire al ricorrente la scelta della sede sulla base della effettiva posizione in graduatoria, in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Nel ricorso introduttivo del giudizio del 19.05.2023 (comunque infra riportato per esteso ed al quale pertanto si rinvia) si censura:

- "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEL QUESITO CONTESTATO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA"
- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CONCORSORUM. VIOLAZIONE DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 COST. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 L. 241-1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.
- Violazione art. 3 comma 1° e 2° Cost. Rep. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta" in quanto il bando di concorso non prevede per chi in possesso, come il Dott. Garofalo di laurea a ciclo unico vecchio ordinamento la corresponsione di un solo punto; è, infatti, evidente che ai candidati titolari di lauree a ciclo unico o di percorsi di studio 3+2, o in possesso di titoli specialistici devono essere riconosciuti punteggi diversi e ciò in applicazione del principio più volte affermato in sede giurisprudenziale secondo cui si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate; "Violazione L. n. 241/90" nonostante richiesta inviata a mezzo pec di avere i nominativi ricorrente ha richiesto la comunicazione degli estremi dei soggetti individuati quali controinteressati, senza avere tuttavia positivo riscontro. Ciò oltre a ledere i diritti e le garanzie contenute nella L. n. 241/90, impedisce e/o limita e/o rende più difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa del ricorrente;

3.1. Estremi dei provvedimenti impugnati tramite ricorso per motivi aggiunti:

Con Ricorso per motivi aggiunti, da valere anche quale atto di integrazione del contraddittorio, **del 23.06.2023** il dott. Garofalo Armando ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia nei limiti dell'interesse del ricorrente:

A) del provvedimento, di contenuto sconosciuto, adottato dalla Commissione Ripam, con il quale sono state validate le rettifiche della graduatoria dei vincitori e della graduatoria finale di merito, approvate dalla Commissione d'esame del "Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di complessivi duemiladuecento novantatré posti di personale non dirigenziale di area II, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell' Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, pubblicata in data 19/04/2023

B) della "Graduatoria vincitori rettificata" e della "Graduatoria finale rettificata" del predetto Concorso riferite al Profilo amministrativo (Codice AMM), pubblicate sul sito ufficiale del Formez il 19 aprile 2023., (concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di complessivi duemiladuecento novantatré posti di personale non dirigenziale di area II, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell' Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, pubblicata in data 19/04/2023) - , nella parte in cui non assegna al ricorrente il punteggio, per le stesse motivazioni già esposte nel ricorso originario, complessivo di 28 punti ad esso spettanti, assegnandogli il minor punteggio complessivo pari a 26 punti e, pertanto, un posizionamento nella graduatoria al n. 5658 , meno vantaggiosa rispetto a quella di sua spettanza ;

C) Di ogni atto e/o verbale attinente la formulazione della Graduatoria di merito finale aggiornata del 19.04.2023, sebbene allo stato sconosciuto;

D) Ogni altro atto presupposto, conseguente e consequenziale tra cui:

a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori;

b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

c. il Bando Bando pubblicato sulla G.U. n.104 del 31-12-2021), ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente;

d. i verbali sottesi alla valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene non conosciuti;

e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto;

f. gli avvisi di scorrimento della graduatoria;

E) unitamente ad ogni altro atto già impugnato con il ricorso principale.

3.2) I motivi su cui si fonda il ricorso per motivi aggiunti avverso l'impugnata graduatoria rettificata, si sono proposte le medesime doglianze già introdotte con il ricorso principale, mutuando tali atti i medesimi vizi dei provvedimenti ivi gravati, in quanto ad essi direttamente consequenziali, di

seguito sinteticamente riassunti i motivi aggiunti (essendo comunque infra riportato per esteso ed al quale pertanto si rinvia):

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEL QUESITO CONTESTATO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA"

Il bando di concorso, all'art. 6, disciplina lo svolgimento e i criteri di valutazione della prova scritta, con l'indicazione dei punti da attribuire ad ogni risposta, in considerazione della correttezza o meno della stessa e prevedendo 0 (zero) punti in caso di mancata risposta (nel caso dei 25 quesiti volti a verificare le conoscenze tecniche) o in considerazione della risposta più o meno efficace (nel caso degli altri quesiti).

Il quesito oggetto del ricorso, il n. 24, rientrava tra i venticinque quesiti di carattere tecnico, pertanto l'aver considerato errata la risposta ha portato ad attribuire al ricorrente - 0,25 punti; di fatto il quesito non riportava alcuna risposta corretta, pertanto dovrà essere annullato; ne consegue che il punteggio complessivo dell'esame scritto e quindi della graduatoria finale, da attribuire al ricorrente, dovrà essere aumentato di un punto, per recuperare 0,25 punti sottratti illegittimamente dalla commissione esaminatrice e 0,75 punti che avrebbe prodotto la risposta esatta e che sono stati assegnati a chi ha scelto come risposta esatta, sebbene non lo fosse, quella indicata dalla commissione esaminatrice. L'attribuzione di un punto in più alla valutazione dell'esame è dovuta per garantire la par condicio concorsuale; infatti, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta, per evitare la valutazione dei candidati in violazione dei principi della par condicio desumibili dell'articolo 97 della costituzione.

l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione sub specie di eccesso di potere nella parte in cui ha formulato un quesito senza alcuna risposta esatta e per aver illegittimamente ritenuto errata la risposta formulata dalla ricorrente mentre corretta un'altra risposta, anche questa errata.

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CONCORSORUM. VIOLAZIONE DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 COST. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 L. 241-1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA

Mancato rispetto delle previsioni di Bando (Lex specialis), atteso che l'art. 7 del bando prevede che ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale. Ciò nonostante la Commissione d'esame ha ritenuto di dover "interpretare" per ben due volte l'art. 7 andando a sostenere qualcosa che nel bando non c'è; per giungere alla conclusione che tra laurea specialistica e laurea c.d. di I livello non c'è nessuna differenza. E' evidente, viceversa, che ai candidati titolari di lauree a ciclo unico o di percorsi di studio 3+2, o in possesso di titoli specialistici devono essere riconosciuti punteggi diversi e ciò in applicazione del principio più volte affermato in sede giurisprudenziale secondo cui ".....si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate. (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021)" (TAR Lazio Sez. IV 24/04/2023 n. 7060). II. Illegittimità propria e derivata. Non vi è dubbio, inoltre, che i provvedimenti impugnati con i presenti Motivi Aggiunti siano altresì illegittimi per i motivi che sostanziano il ricorso introduttivo e che viene di seguito integralmente trascritto vuoi per l'integrazione del contraddittorio nei confronti vuoi affinché le censure che lo sostanziano valgano in via propria e derivata anche avverso gli atti oggi impugnati.

contro le seguenti Amministrazioni intimare:

- **Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto RIPAM, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della pubblica Amministrazione, Formez PA, Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle PP.AA, Commissione del concorso pubblico a 2293 posti di personale non dirigenziale**, di cui al bando pubblicato in GU n. 104 del 31 dicembre 2021, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, costituite in giudizio;

nonché contro:

- **Lancellotti Luca Antonio** – *Omissis dati personali*

- **Cucuzza Francesca Laura** – *Omissis dati personali*

Non costituiti in giudizio.

4. indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami:

La presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti in graduatoria finale di merito e vincitori, relativa al profilo professionale identificato col codice Amm, del concorso pubblico , per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nei ruoli della presidenza del consiglio dei ministri, del ministero dell'interno, del ministero della cultura e dell'avvocatura dello stato, indetto dalla commissione RIPAM presso la presidenza del consiglio dei ministri con il bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31.12.2021, pubblicata sul sito web della Commissione Ripam in data 22/02/2023 e rettificata in data 19/04/2023 si allega al presente avviso la graduatoria in questione.

Lancellotti Luca Antonio – *Omissis dati personali*

- Cucuzza Francesca Laura – *Omissis dati personali*

5. Lo svolgimento di detto giudizio può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. La presente pubblicazione avviene in esecuzione ed in conformità all'ordinanza n. 6514/2023 Reg. Prov. Cau., emesso dal TAR Lazio – Sez. IV e pubblicata in data 26/09/23, resa nel giudizio n. 07775/2023 Reg.Ric. innanzi al TAR Lazio sez. IV, in virtù della quale è stata autorizzata la pubblicazione per pubblici proclmi.

7. testo integrale del ricorso che di seguito integralmente si trascrive:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

Proposto da Garofalo Armando, nato a Castrovillari (CS), il 18 luglio 1980, C.F. GRFRND80L18C349G, residente in via Gaetano Casati, 49, Magenta (MI), elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Vibo Valentia, in viale Affaccio, n. 96, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Potenza (codice fiscale. PTNMRS74T56F537R) telefono fax 096394646, indirizzo di posta elettronica certificata mariarosariapotenza@pec.it, per mandato in calce all'originale del presente ricorso

RICORRENTE

CONTRO

- **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocatura Generale dello stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi 12;
- **Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto RIPAM**, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della pubblica Amministrazione- in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocatura Generale dello stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi 12;
- **Formez PA, Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle PP.AA**, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi 12;
- **Commissione del concorso pubblico a 2293 posti di personale non dirigenziale, in persona del l.r.p.t.**, gdi cui al bando pubblicato in GU n. 104 del 31 dicembre 2021 rappresentata e difesa dall'avvocatura Generale dello stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi 12;

RESISTENTI

Nonché nei confronti di:

- LANCELLOTTI LUCA ANTONIO – *Omissis dati personali*
- Cucuzza Francesca Laura – *Omissis dati personali*

PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI MISURA CAUTELARE

- a) della valutazione pari a 25 punti della prova scritta del ricorrente, per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2293 (duemiladuecentonovantatré) posti di personale non dirigenziale di area secondo, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Economie e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato, indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con bando pubblicato in GU n. 104 del 31 dicembre 2021 (cfr. allegato 1);
- b) del quesito n. 24 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso di cui al punto a) (cfr. allegato 1);
- c) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);
- d) dei criteri stabiliti dall'art. 7 del Bando di concorso, rubricato "valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali

- di merito”;
- e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente;
- f) della graduatoria finale di merito del concorso di cui al punto a) per il profilo amministrativo (codice AMM) e degli atti di approvazione della stessa;

NONCHÉ L'ACCERTAMENTO

- del diritto del ricorrente all'assegnazione di ulteriore un (1) punto per l'annullamento del quesito n. 24, aggiuntivo rispetto ai 26 punti complessivi già riconosciuti, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale;
- del diritto del ricorrente all'assegnazione di ulteriore un (1) punto aggiuntivo, o quanto sarà ritenuto equo da codesto tribunale, rispetto ai 26 punti complessivi già riconosciuti, per i titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale;

LA CONSEGUENTE DECLARATORIA

di illegittimità del modus operandi della P.a. in relazione alla errata valutazione del quesito n. 24 e alla valutazione dei titoli validamente indicati e posseduti dal ricorrente, con conseguente

CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare al ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione all'annullamento del quesito n. 24 e alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

FATTO

Con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021, la commissione interministeriale RIPAM ha indetto il “concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di complessivi duemiladuecento novantatré posti di personale non dirigenziale di area II, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell' Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (cfr. allegato 2).

Il concorso in oggetto è stato indetto per il reclutamento di 2293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nelle diverse amministrazioni della Stato, con diversi profili professionali;

- A) Profilo operatore amministrativo / assistente amministrativo / assistente amministrativo gestionale (codice AMM), 1250 posti;
- B) profilo assistente di settore scientifico tecnologico / operatore amministrativo informatico / assistente informatico (codice INF), 464 posti;
- C) profilo assistente amministrativo contabile / operatore amministrativo contabile / assistente economico - finanziario (Codice ECO), 579 posti.

Il concorso prevedeva una prova selettiva scritta distinta per codici di concorso e la valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

La prova scritta era un test di quaranta quesiti a risposta multipla, da risolvere in sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti.

Il test era così composto:

- n. 25 quesiti volti a verificare le conoscenze rilevanti afferenti a determinate materie tecniche, a ciascuna risposta era attribuito il seguente punteggio: risposta esatta + 0,75 punti, mancata risposta 0 (zero) punti, risposta errata -0,25 punti;
- n. 7 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale, a ciascuna risposta era attribuito il seguente punteggio: risposta esatta 0,75 punti, mancata risposta 0 (zero) punti, risposta errata -0,25 punti.
- n. 8 quesiti situazionali, relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo, a ciascuna risposta era attribuito, in funzione del livello di efficacia, il seguente punteggio: risposta più efficace 0,75 punti, risposta neutra 0,375 punti, risposta meno efficace 0 (zero) punti.

La prova si intendeva superata in caso di raggiungimento di un punteggio minimo di 21/30.

Il ricorrente presentava on line domanda di partecipazione al concorso in data 03 febbraio 2022, il sistema informatico gli attribuiva il codice utente n. 3007181 (cfr. allegato 3), partecipava al concorso per il profilo operatore amministrativo / assistente amministrativo / assistente amministrativo gestionale (codice AMM); superava la prova scritta con un punteggio di 25 punti, rispondendo correttamente a 35 domande e, a parere della commissione, in maniera errata a 5 (cfr. allegato 1).

La valutazione dei titoli posseduti dai candidati è regolamentata all'art. 7 del bando di concorso. Al punto 3 di quell'articolo è scritto:

“Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di tre punti sulla base dei seguenti criteri:

1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;

0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;

0,50 punti per ogni master universitario di secondo livello;

1 punto per ogni dottorato di ricerca;

0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.

Approvata la graduatoria finale del concorso (cfr. **allegato 4**) in data 22/02 us, il ricorrente si posizionava in graduatoria al n. 5560 con 26 punti, di cui 25 derivanti dalla prova scritta e 1 punto dalla valutazione dei titoli posseduti.

Sicché il ricorrente visionava la prova scritta e si accorgeva che la commissione esaminatrice aveva sottratto 0,25 punti per la risposta errata al quesito n. 24. Ad un'attenta analisi della domanda si accorgeva che tra le tre risposte fornite dal questionario, tra le quali il candidato avrebbe dovuto scegliere quella corretta, non era riportata alcuna risposta esatta.

Il quesito era il seguente:

“what's a synonym of the adjective “honest”?

- Truthfull;
- Memorable;
- Proper”

A parere della commissione la risposta corretta era “Truthfull”, il ricorrente aveva selezionato “proper”.

La risposta indicata come corretta dall'amministrazione è senza dubbio sbagliata, infatti, “truthfull” si scrive con una sola “l”.

Riguardo ai titoli posseduti, il ricorrente aveva dimostrato il possesso della laurea vecchio ordinamento a ciclo unico in Scienze politiche; nella graduatoria finale si vedeva assegnato un (1) solo punto per il titolo posseduto, equiparato quindi ad una laurea triennale.

Tanto premesso il ricorrente propone ricorso per i seguenti

MOTIVI

-I-

“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEL QUESITO CONTESTATO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA”

Il bando di concorso, all'art. 6, disciplina lo svolgimento e i criteri di valutazione della prova scritta, con l'indicazione dei punti da attribuire ad ogni risposta, in considerazione della correttezza o meno della stessa e prevedendo 0 (zero) punti in caso di mancata risposta (nel caso dei 25 quesiti volti a verificare le conoscenze tecniche) o in considerazione della risposta più o meno efficace (nel caso degli altri quesiti).

Il quesito oggetto del ricorso, il n. 24, rientrava tra i venticinque quesiti di carattere tecnico, pertanto l'aver considerato errata la risposta ha portato ad attribuire al ricorrente - 0,25 punti; di fatto il quesito non riportava alcuna risposta corretta, pertanto dovrà essere annullato; ne consegue che il punteggio complessivo dell'esame scritto e quindi della graduatoria finale, da attribuire al ricorrente, dovrà essere aumentato di un punto, per recuperare 0,25 punti sottratti illegittimamente dalla commissione esaminatrice e 0,75 punti che avrebbe prodotto la risposta esatta e che sono stati assegnati a chi ha scelto come risposta esatta, sebbene non lo fosse, quella indicata dalla commissione esaminatrice. L'attribuzione di un punto in più alla valutazione dell'esame è dovuta per garantire la par condicio concorsuale; infatti, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta, per evitare la valutazione dei candidati in violazione dei principi della par condicio desumibili dell'articolo 97 della costituzione. Lo stesso Consiglio di Stato con la sentenza del 5 gennaio 2021, n. 158, ha statuito che in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda, non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta.

Ne consegue, per le ragioni in precedenza esposte, l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione sub specie di eccesso di potere nella parte in cui ha formulato un quesito senza alcuna risposta esatta e per aver illegittimamente ritenuto errata la risposta formulata dalla ricorrente mentre corretta un'altra risposta, anche questa errata. Si invoca pertanto

pronuncia dell'Ecc.mo Collegio, che obblighi l'Amministrazione alla rimodulazione del punteggio spettante al ricorrente incrementando lo stesso di un punto e procedendo, per l'effetto, alla riformulazione della graduatoria in ragione del punteggio così rimodulato.

Il quesito in esame ha ovviamente inciso negativamente sulla valutazione complessiva del ricorrente che ha perso l'opportunità di ottenere una posizione migliore in graduatoria ossia quella conseguente l'attribuzione di un punteggio totale aumentato di 1 punto

Giova osservare, sul punto, che codesto onorevole Tar, con riguardo al medesimo quesito, oggetto del presente ricorso (what's a synonym of the adjective "honest"? Truthfull; Memorable; Proper), ha in più occasioni accolto il ricorso e per l'effetto ha disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nei limiti di interesse, in particolare: giudizio di merito 11673/2022, conclusosi con sentenza n. 14328/2022; giudizio di merito n. 11848/2022 conclusosi con sentenza n. 14619/2022, giudizio numero 12197/2022, conclusosi con sentenza n. 14940/2022; giudizio n. 12409/2022, conclusosi con sentenza n. 14620/2022.

-II-

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CONCURSORUM. VIOLAZIONE DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 COST. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 L. 241-1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.

Il bando di concorso all'art. 7, punto 3, individua i punti assegnati ai titoli dichiarati e posseduti dai candidati al momento della presentazione di domanda, assegnando indistintamente 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale. Una tale norma è palesemente illegittima per i motivi sopra elencati. Difatti, Il TAR, sull'equiparazione di lauree di natura differente, ha affermato e statuito che: *"un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate"*, sempre il TAR: *"consegue la illegittimità sia del regolamento comunale sia della clausola del bando di concorso (art. 8), nella parte in cui, stabilendo i criteri di valutazione dei titoli equiparano le diverse tipologie di diploma universitario, senza prevedere una differente ponderazione di punteggio con l'attribuzione di un peso maggiore alla laurea magistrale (o alla laurea vecchio ordinamento) rispetto alla laurea triennale"*. E ancora: *"Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate"* (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19 maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104).

Vanno conseguentemente annullati – in accoglimento del gravame – gli atti avversati, nella parte in cui, alla stregua di quanto sopra esposto, è stato alla parte interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante per avere *"un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso"*

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Per quanto sopra esposto, appare evidente, nel caso di specie, il fumus boni iuris e il periculum in mora che giustificano l'assunzione di misure cautelari a tutela degli interessi del ricorrente: risulta palese la fondatezza dei motivi del ricorso ed è evidente che la mancata sospensione degli atti impugnati e la mancata assunzione di idonea misura cautelare, recherebbero grave ed irreparabile pregiudizio al ricorrente, che potrebbe rimanere escluso dall'assegnazione di un posto di lavoro.

Pertanto, si chiede all'onorevole collegio adito, sulla base dei motivi sopra esposti, **di disporre il riesame del punteggio attribuito alla prova scritta e alla valutazione dei titoli del signor Garofalo Armando, con conseguente aggiornamento della posizione in graduatoria.**

ISTANZA EX ART. 41 CPA

In ragione dell'ingente numero dei potenziali controinteressati e all'impossibilità di conoscere le loro generalità, il presente ricorso è stato notificato ad almeno due di essi ai fini della sua ammissibilità.

Qualora codesto onorevole Tar dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti di altri controinteressati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso all'albo online dell'amministrazione resistente ex articolo 41 cpa, vista la difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

P.Q.M.

Si chiede che l'onorevole Tar in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento o disapplicazione degli atti impugnati meglio indicati in epigrafe per i motivi esposti in narrativa, pertanto codesto Tribunale

VOGLIA

- In via preliminare, occorrendo, disporre la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ex articolo 41 CPA;
- in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti e provvedimenti impugnati e comunque adottare i provvedimenti cautelari più opportuni;
- nel merito, dichiarare l'illegittimità e per l'effetto annullare, nei limiti dell'interesse del ricorrente, il quesito n. 24 somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso e per l'effetto riconoscere il diritto del ricorrente ad un (1) ulteriore punto in aggiunta ai 25 già riconosciuti per la prova scritta;
- nel merito, dichiarare l'illegittimità dell'art. 7 nella parte in cui equipara tutte le lauree, a prescindere della durata dei corsi e dell'esperienza sottesa, ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli posseduti e per l'effetto riconoscere il diritto del ricorrente ad un (1) ulteriore punto, o a quanto ritenuto equo, per il possesso della laurea a ciclo unico vecchio ordinamento;
- nel merito, dichiarare l'illegittimità e per l'effetto annullare e/o modificare, nei limiti dell'interesse del ricorrente, gli altri provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe, riconoscendo al ricorrente l'assegnazione di due ulteriori punti da aggiungere ai 26 punti complessivi già riconosciuti e quindi riconoscere al ricorrente il punteggio finale (complessivo della prova scritta e dei titoli posseduti) di 27 punti, con conseguente rideterminazione della graduatoria finale;
- condannare le Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare al ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione;
- in subordine condannare parte resistente al risarcimento dei danni per equivalente in favore del ricorrente, che si fa riserva di quantificare in corso di causa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, C.P.A. e contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario

Si chiede di ricevere le comunicazioni di cui all'art. 136 cod. proc. amm. al numero di fax 096394646 o all'indirizzo di posta elettronica certificata mariarosariapotenza@pec.it.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed attiene al reclutamento al pubblico impiego e sconta pertanto un contributo unificato pari ad € 325,00.

Si allegano:

1. prova scritta sostenuta dal candidato;
2. bando pubblico del concorso
3. domanda on line di partecipazione al concorso;
4. graduatoria finale del concorso (profili professionali identificati dal codice AMM).

Vibo Valentia, 16.04.2023

Avv. Maria Rosaria Potenza

7.1) Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti:

Studio Legale
Avv. Maria Rosaria Potenza viale Affaccio, 95- 89900
Vibo Valentia
Tel- fax 096394646 - cell.3349622719
Mail mariarosaria.potenza@libero.it
Pec mariarosariapotenza@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

(nel giudizio NRG 7775/2023)

Nell'interesse di: Garofalo Armando, nato a Castrovillari (CS), il 18 luglio 1980, C.F. GRFRND80L18C349G, residente in via Gaetano Casati, 49, Magenta (MI), elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Vibo Valentia, in viale Affaccio, n. 96, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Potenza (codice fiscale. PTNMRS74T56F537R) telefono fax 096394646, indirizzo di posta elettronica certificata mariarosariapotenza@pec.it, giusta procura rilasciata ai sensi e per gli effetti di legge e depositata con il ricorso originario RG 7775/2023

CONTRO

- **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocatura Generale dello stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi 12;
- **Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto RIPAM**, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della pubblica Amministrazione- in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocatura Generale dello stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi 12;
- **Formez PA, Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle PP.AA**, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi 12;
- **Commissione del concorso pubblico a 2293 posti di personale non dirigenziale, in persona del l.r.p.t.**, gdi cui al bando pubblicato in GU n. 104 del 31 dicembre 2021 rappresentata e difesa dall'avvocatura Generale dello stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi 12;

- **RESISTENTI**

Nonché nei confronti di:

- **LANCELLOTTI LUCA ANTONIO – Omissis dati personali**
- **Cucuzza Francesca Laura – Omissis dati personali**

- **CONTROINTERESSATI**

PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA

PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI E PREVIA ADOZIONE DI OGNI ALTRA IDONEA MISURA

CAUTELARE

Nei limiti dell'interesse del ricorrente

- 1) del provvedimento, di contenuto sconosciuto, adottato dalla Commissione Ripam, con il quale sono state validate le rettifiche della graduatoria dei vincitori e della graduatoria finale di merito, approvate dalla Commissione d'esame del "Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di complessivi duemiladuecento novantatré

posti di personale non dirigenziale di area II, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell' Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, pubblicata in data 19/04/2023

- 2) della “Graduatoria vincitori rettificata” e della “Graduatoria finale rettificata” del predetto Concorso riferite al Profilo amministrativo (Codice AMM), pubblicate sul sito ufficiale del Formez il 19 aprile 2023., (concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di complessivi duemiladuecento novantatré posti di personale non dirigenziale di area II, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell' Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, pubblicata in data 19/04/2023) - , nella parte in cui non assegna al ricorrente il punteggio, per le stesse motivazioni già esposte nel ricorso originario, complessivo di 28 punti ad esso spettanti, assegnandogli il minor punteggio complessivo pari a 26 punti e, pertanto, un posizionamento nella graduatoria al **n. 5658** , meno vantaggiosa rispetto a quella di sua spettanza ;
- 3) Di ogni atto e/o verbale attinente la formulazione della Graduatoria di merito finale aggiornata del 19.04.2023, sebbene allo stato sconosciuto;
- 4) Ogni altro atto presupposto, conseguente e consequenziale tra cui:
 - a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori;
 - b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
 - c. il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente;
 - d. i verbali sottesi alla valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene non conosciuti;
 - e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuti;
 - f. gli avvisi di scorrimento della graduatoria;
- 4) unitamente ad ogni altro atto già impugnato con il ricorso principale.

E LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare al ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione all’annullamento del quesito n. 24 e alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

FATTO

I fatti di causa già esaustivamente rappresentati nel ricorso qui si intendono per richiamati e trasfusi.

- L’odierno deducente con il ricorso introduttivo **nel giudizio NRG 7775/2023** ha impugnato l’esito della prova selettiva scritta e la valutazione dei titoli posseduti, e ogni altro atto discendente e consequenziale, chiedendo la rettifica del punteggio nell’ambito della Graduatoria finale del concorso (**cf. allegato 4 del ricorso originario**) profilo AMM, pubblicata il 22/02 us.
- Il Tar Lazio all’udienza del 13 Giugno us ha rinviato l’udienza cautelare del giudizio sopra indicato.
- **Ed in vero**, successivamente alla proposizione del ricorso l’odierno istante ha appreso che la Commissione d’esame ha rettificato la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale del Concorso oggetto del giudizio

riferite al Profilo amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), pubblicando sul sito ufficiale del Formez in data 19 aprile 2023 una nuova “Graduatoria vincitori rettificata” e una nuova “Graduatoria finale rettificata”.

- Dalla lettura di quest’ultima graduatoria il dott. Garofolo ha verificato di essere stato collocato, fermo restando il punteggio complessivo già attribuito pari a 26 punti, dalla posizione iniziale n. 5560 alla nuova posizione di 5658, perdendo dunque ben 98 posizioni rispetto alla posizione raggiunta nella graduatoria finale originariamente approvata dalla Commissione d’esame.
- In capo all’istante, permane, pertanto, l’interesse a coltivare il ricorso introduttivo del giudizio estendendo le censure con lo stesso proposte ai provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti e meglio specificati nell’epigrafe dell’atto.

Per tutto quanto esposto, parte ricorrente, come in atti rappresentato e difeso, ritiene illegittimo anche il provvedimento impugnato e chiede che lo stesso venga annullato per i seguenti motivi di

DIRITTO

-I-

“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEL QUESITO CONTESTATO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA”

Il bando di concorso, all’art. 6, disciplina lo svolgimento e i criteri di valutazione della prova scritta, con l’indicazione dei punti da attribuire ad ogni risposta, in considerazione della correttezza o meno della stessa e prevedendo 0 (zero) punti in caso di mancata risposta (nel caso dei 25 quesiti volti a verificare le conoscenze tecniche) o in considerazione della risposta più o meno efficace (nel caso degli altri quesiti).

Il quesito oggetto del ricorso, il n. 24, rientrava tra i venticinque quesiti di carattere tecnico, pertanto l’aver considerato errata la risposta ha portato ad attribuire al ricorrente - 0,25 punti; di fatto il quesito non riportava alcuna risposta corretta, pertanto dovrà essere annullato; ne consegue che il punteggio complessivo dell’esame scritto e quindi della graduatoria finale, da attribuire al ricorrente, dovrà essere aumentato di un punto, per recuperare 0,25 punti sottratti illegittimamente dalla commissione esaminatrice e 0,75 punti che avrebbe prodotto la risposta esatta e che sono stati assegnati a chi ha scelto come risposta esatta, sebbene non lo fosse, quella indicata dalla commissione esaminatrice. L’attribuzione di un punto in più alla valutazione dell’esame è dovuta per garantire la par condicio concorsuale; infatti, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta, per evitare la valutazione dei candidati in violazione dei principi della par condicio desumibili dell’articolo 97 della costituzione. Lo stesso Consiglio di Stato con la sentenza del 5 gennaio 2021, n. 158, ha statuito che in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda, non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta.

Ne consegue, per le ragioni in precedenza esposte, l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione sub specie di eccesso di potere nella parte in cui ha formulato un quesito senza alcuna risposta esatta e per aver illegittimamente ritenuto errata la risposta formulata dalla ricorrente mentre corretta un’altra risposta, anche questa errata. Si invoca pertanto

pronuncia dell'Ecc.mo Collegio, che obblighi l'Amministrazione alla rimodulazione del punteggio spettante al ricorrente incrementando lo stesso di un punto e procedendo, per l'effetto, alla riformulazione della graduatoria in ragione del punteggio così rimodulato.

Il quesito in esame ha ovviamente inciso negativamente sulla valutazione complessiva del ricorrente che ha perso l'opportunità di ottenere una posizione migliore in graduatoria ossia quella conseguente l'attribuzione di un punteggio totale aumentato di 1 punto

Giova osservare, sul punto, che codesto onorevole Tar, con riguardo al medesimo quesito, oggetto del presente ricorso (what's a synonym of the adjective "honest"? Truthfull; Memorable; Proper), ha in più occasioni accolto il ricorso e per l'effetto ha disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nei limiti di interesse, in particolare: giudizio di merito 11673/2022, conclusosi con sentenza n. 14328/2022; giudizio di merito n. 11848/2022 conclusosi con sentenza n. 14619/2022, giudizio numero 12197/2022, conclusosi con sentenza n. 14940/2022; giudizio n. 12409/2022, conclusosi con sentenza n. 14620/2022.

-II-

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CONCORDORUM. VIOLAZIONE DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 COST. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 L. 241-1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.

Il bando di concorso all'art. 7, punto 3, individua i punti assegnati ai titoli dichiarati e posseduti dai candidati al momento della presentazione di domanda, assegnando indistintamente 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale. Una tale norma è palesemente illegittima per i motivi sopra elencati. Difatti, Il TAR, sull'equiparazione di lauree di natura differente, ha affermato e statuito che: *"un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate"*, sempre il TAR: *"consegue la illegittimità sia del regolamento comunale sia della clausola del bando di concorso (art. 8), nella parte in cui, stabilendo i criteri di valutazione dei titoli equiparano le diverse tipologie di diploma universitario, senza prevedere una differente ponderazione di punteggio con l'attribuzione di un peso maggiore alla laurea magistrale (o alla laurea vecchio ordinamento) rispetto alla laurea triennale"*. E ancora: *"Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli*

esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19 maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104).

Vanno conseguentemente annullati – in accoglimento del gravame – gli atti avversati, nella parte in cui, alla stregua di quanto sopra esposto, è stato alla parte interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante per avere “*un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso*” Si invoca pertanto pronuncia dell'Ecc.mo Collegio, che obblighi l'Amministrazione alla rimodulazione del punteggio spettante al ricorrente incrementando lo stesso di un punto, o di quanto sarà ritenuto equo, procedendo, per l'effetto, alla riformulazione della graduatoria in ragione del punteggio così rimodulato.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Per quanto sopra esposto, appare evidente, nel caso di specie, *il fumus boni iuris* e *il periculum in mora* che giustificano l'assunzione di misure cautelari a tutela degli interessi del ricorrente: risulta palese la fondatezza dei motivi del ricorso ed è evidente che la mancata sospensione degli atti impugnati e la mancata assunzione di idonea misura cautelare, recherebbero grave ed irreparabile pregiudizio al ricorrente, che potrebbe rimanere escluso dall'assegnazione di un posto di lavoro.

Pertanto, si chiede all'onorevole collegio adito, sulla base dei motivi sopra esposti, **di disporre il riesame del punteggio attribuito alla prova scritta e alla valutazione dei titoli del signor Garofalo Armando, con conseguente aggiornamento della posizione in graduatoria.**

ISTANZA EX ART. 41 CPA

In ragione dell'ingente numero dei potenziali controinteressati e all'impossibilità di conoscere le loro generalità, il presente ricorso è stato notificato ad almeno due di essi ai fini della sua ammissibilità.

Qualora codesto onorevole Tar dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti di altri controinteressati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso all'albo online dell'amministrazione resistente ex articolo 41 cpa, vista la difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

P.Q.M.

Si chiede che l'onorevole Tar in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento o disapplicazione degli atti impugnati meglio indicati in epigrafe per i motivi esposti in narrativa, pertanto codesto Tribunale

VOGLIA

- In via preliminare, occorrendo, disporre la notifica del presente atto per pubblici proclami ex articolo 41 CPA;
- in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti e provvedimenti impugnati e comunque adottare i provvedimenti cautelari più opportuni;
- nel merito, dichiarare l'illegittimità e per l'effetto annullare, nei limiti dell'interesse del ricorrente, il quesito n. 24 somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso e per l'effetto riconoscere il diritto del ricorrente ad un (1) ulteriore punto in aggiunta ai 25 già riconosciuti per la prova scritta;
- nel merito, dichiarare l'illegittimità dell'art. 7 del bando di concorso nella parte in cui equipara tutte le lauree, a prescindere della durata dei corsi e dell'esperienza sottesa, ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli

posseduti e per l'effetto riconoscere il diritto del ricorrente ad un (1) ulteriore punto, o a quanto ritenuto equo, per il possesso della laurea a ciclo unico vecchio ordinamento;

- nel merito, dichiarare l'illegittimità e per l'effetto annullare e/o modificare, nei limiti dell'interesse del ricorrente, gli altri provvedimenti impugnati come sopra indicati, riconoscendo al ricorrente l'assegnazione di due ulteriori punti da aggiungere ai 26 punti complessivi già riconosciuti e quindi riconoscere al ricorrente il punteggio finale (complessivo della prova scritta e dei titoli posseduti) **di 28 punti con conseguente rideterminazione della graduatoria finale**;
- condannare le Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare al ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione;
- in subordine condannare parte resistente al risarcimento dei danni per equivalente in favore del ricorrente, che si fa riserva di quantificare in corso di causa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, C.P.A. e contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario

Si chiede di ricevere le comunicazioni di cui all'art. 136 cod. proc. amm. al numero di fax 096394646 o all'indirizzo di posta elettronica certificata mariarosariapotenza@pec.it.

Si evidenzia che con il presente ricorso per motivi aggiunti, non è in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza, trattandosi di impugnazione di un secondo atto dipendente dall'atto oggetto del ricorso principale, per gli stessi motivi dedotti con il ricorso principale e con i Motivi aggiunti.

Si allega:

5. graduatoria finale del concorso rettificata (profili professionali identificati dal codice AMM).

Vibo Valentia, 14/06/2023

(F.to digitalmente)

Avv. Maria Rosaria Potenza

8. Tanto premesso, si precisa che, in ottemperanza a quanto disposto dal G.A. con l'ordinanza cautelare n. 6514/2023, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare – ai fini di un tempestivo deposito, entro 10 giorni da tale avviso – all’indirizzo di posta elettronica certificata: mariarosariapotenza@pec.it, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Infine che le richieste pubblicazioni avvengano nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione dell’ordinanza, avvenuta il 26/09/2023, si allegano, copie -che con la sottoscrizione del presente si attestano essere conformi a quelli esistenti nel fascicolo digitale del ricorso n. 07775/2023 Reg. Ric. del TAR Lazio, da valere quale atto di integrazione del contraddittorio:

- Ricorso introduttivo del giudizio (ricorso garofalo armando -16.04.2023-signed.pdf);
- ricorso per motivi aggiunti (ricorso garofalo armando - motivi aggiunti -signed.pdf)
- Graduatoria finale di merito e graduatoria vincitori rettificata del 19/4/2023 .
- ordinanza n. 6514 del 26.09.2023 resa dal TAR Lazio Sez, IV- Ter nel giudizio n. 7775/2023 R.G.,

Con osservanza e con ogni salvezza.

Vibo Valentia, 11.10.2023

Avv. Maria Rosaria Potenza